

ELEMENTI CARATTERIZZANTI DELLA SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La società in accomandita semplice, indicata in forma abbreviata quale S.a.s. deve essere costituita con scrittura privata autenticata o con atto pubblico a ministero di notaio e deve essere registrata entro il termine di venti giorni presso l'Ufficio del Registro nonché iscritta presso il Registro delle Imprese del luogo in cui la società ha la propria sede.

La procedura di registrazione presso il Registro delle Imprese avviene esclusivamente in via telematica e viene svolta interamente dal notaio. La partecipazione del socio di S.a.s. è rappresentata da una quota attribuita in maniera proporzionale alla parte di capitale da ciascun socio sottoscritta. Il capitale sociale, infatti, si forma mediante conferimento in denaro od in natura (crediti o beni) che ciascun socio, all'atto della costituzione, versa nella società; il legislatore prevede, inoltre, che il partecipante possa partecipare in società prestando la propria attività lavorativa (c.d. socio d'opera).

Non è stabilito, a differenza delle società di capitali, una misura minima per il capitale sociale.

Caratteristiche principali della S.a.s.:

- *Soci accomandatari*, responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali ed hanno il potere di amministrare la società;
- *Soci accomandanti*, responsabili solo nei limiti del capitale versato e sono quindi esclusi dall'amm.ne, pur avendo poteri di controllo sulla gestione.

La disciplina specifica, si preoccupa soprattutto di regolamentare la posizione degli accomandanti nell'ambito dell'organizzazione societaria, per la società in accomandita semplice:

- La forma scritta è richiesta non per la validità del contratto sociale, ma solo per l'iscrizione nel R.I.
- Il contenuto dell'atto costitutivo è lo stesso stabilito per la S.n.c. con due aggiunte:
 - Ripartizione delle due categorie di soci
 - Distinta indicazione dei conferimenti per i soci accomandanti e accomandatari

Infine la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita semplice.

Costituzione della società

L'atto costitutivo della società deve indicare:

1. nome cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza d'ogni socio;
2. la ragione sociale; la S.a.s. deve esercitare la sua attività adottando un nome, c.d. ditta; la funzione principale è quella d'identificazione del soggetto. Deve essere formata con il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili e l'indicazione del rapporto sociale. È possibile conservare, previo consenso, il nome del socio defunto o receduto (ditta o soc. derivata);
3. i soci accomandatari che hanno l'amministrazione e quindi anche la rappresentanza della società e i soci accomandanti. Gli amministratori hanno l'ulteriore obbligo di tenuta dei libri contabili e delle scritture contabili;
4. la sede della società e le eventuali sedi secondarie. Sul piano formale, la sede della società è quella risultante dall'atto costitutivo e dallo statuto, nella quale si trovano stabilmente gli organi che hanno la rappresentanza dell'ente e la capacità d'obbligarlo. La sede è importante per determinazione del foro competente ed individuazione dell'ufficio del R.I.

Può accadere che la sede legale non coincida con la sede reale, cioè il centro effettivo di direzione e svolgimento

dell'attività sociale, dove risiedono gli amministratori ed i soggetti dotati di rappresentanza. Per aversi sede secondaria occorrono:

- un rapporto di subordinazione con la sede principale,
- uno stabile, mezzi destinati all'attività sociale ed un rappresentante stabile della società,
- un autonomo ambito d'affari sulla base del quale è determinata la rappresentanza sostanziale e processuale di colui che è ad essa preposto.

5. l'oggetto sociale;
6. i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera; il socio d'opera è il soggetto che si sia impegnato a conferire la propria opera e il risultato di questa; i conferimenti d'opera sono inquadrati nei conferimenti non di capitale;
8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
9. la durata della società.

La nomina e la revoca degli amministratori

1. l'amministrazione della società spetta ai soli soci accomandatari, mentre è interdetta agli accomandanti, i quali non possono concludere o trattare affari in nome della società se non in forza di procura speciale;
2. se nulla dispone il contratto, il potere di amministrare dei soci è inteso disgiuntamente (art. 2257 c.c.); è possibile scegliere il sistema congiuntivo e limitare amministrazione e rappresentanza solo ad alcuni soci accomandatari;
3. se l'amministratore è nominato con atto separato, la nomina/revoca deve ricevere il consenso di tutti gli accomandatari e della maggioranza degli accomandanti.

I divieti ed i poteri degli accomandanti

A carico degli accomandanti la legge impone due divieti:

1. amministrare la società: tale divieto prevede, in caso di violazione, oltre all'esposizione dell'accomandante al rischio di esclusione dalla società, la perdita del beneficio della responsabilità limitata;
2. far comparire il proprio nome nella ragione sociale: la violazione comporta la perdita della responsabilità limitata verso i terzi e solidale verso gli amministratori.

Gli accomandanti hanno inoltre diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e di controllarne l'esattezza consultando libri contabili e altri documenti; è anche loro consentito di non restituire gli utili accertati successivamente come inesistenti ma riscossi in buona fede.

I libri contabili obbligatori

- Libro giornale, riporta in ordine cronologico le operazioni di gestione e gli articoli di partita doppia
- Libro mastro, è composto dall'insieme delle schede contabili intestate ai singoli conti di stato patrimoniale e conto economico
- Libro degli inventari, contiene indicazione e valutazione delle attività e passività
- Registri Iva, includono le registrazioni contabili attive e passive effettuate ai fini Iva
- Registro dei beni ammortizzabili, contiene informazioni sui cespiti aziendali divisi per categoria
- Scritture ausiliarie di magazzino, per evidenziare le variazioni tra le consistenze degli inventari annuali (soggetti che per due esercizi consecutivi abbiamo superato € 5.164.568,99 di ricavi ed € 1.032.913,80 di rimanenze finali).

Adempimenti contabili

La S.a.s. utilizza il sistema della contabilità ordinaria, ovvero della contabilità semplificata sotto determinate soglie di

fatturato.

Nel primo caso devono essere registrate in partita doppia tutte le operazioni di gestione evidenziandone la manifestazione economica e quella finanziaria. Nel secondo caso vengono registrate soltanto le operazioni con manifestazione economica ma senza evidenziarne la componente finanziaria.

Essendo un soggetto passivo ai fini Iva deve anche essere tenuta la contabilità ai fini Iva per assolvere al relativo versamento dell'eventuale debito d'imposta.

La liquidazione e l'eventuale versamento dell'Iva vanno effettuati con cadenza mensile. I contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato i limiti di 400.000,00 euro per le attività di prestazione di servizi, ovvero 700.000,00 euro per le altre attività, hanno la possibilità di optare per la liquidazione e il versamento dell'Iva trimestrale anziché mensile versando in aggiunta all'imposta gli interessi maturati su di essa al tasso trimestrale dell'1%.

Adempimenti fiscali

Ai fini della normativa fiscale la S.a.s. deve provvedere ai seguenti adempimenti annuali:

- Elaborazione Modello Unico fascicolo redditi
- Elaborazione dichiarazione I.V.A.
- Elaborazione dichiarazione I.R.A.P.
- Elaborazione Modello Studi di settore

Sono previsti ulteriori adempimenti fiscali in base al tipo di attività svolta e alla normativa fiscale di riferimento.

Imposte annuali

La S.a.s. è tenuta al versamento dell'imposta I.R.A.P. nella misura stabilita dalla normativa regionale (in Liguria 3,9%) sull'utile fiscale, calcolato apportando al risultato del bilancio d'esercizio le variazioni in aumento e in diminuzione previste dalla normativa fiscale di riferimento.

I singoli soci sono tenuti al versamento delle imposte pro quota sulla base dell'utile fiscale loro imputato quale risultante dalle quote di partecipazione agli utili da atto costitutivo.

Costi iniziali della S.a.s.

- euro 1.300,00 circa per la costituzione, una tantum
- diritto camerale annuale in base al proprio fatturato con un minimo di euro 200,00
- euro 30,00 circa per attivazione pec, posta elettronica certificata
- altri costi iniziali in base alla tipologia dell'attività e alle relative autorizzazioni